REGOLAMENTO (CE) N. 728/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1997

relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi [1], modificato dal regolamento (CE) n. 138/96 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, nonché gli articoli 14 e 24,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1897/96 [4] ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando che la Commissione ha di conseguenza adottato il regolamento (CE) n. 738/94 [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 [6], che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento;

considerando che, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 1996 attribuiti ma non utilizzati;

considerando che non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingentale 1996;

considerando che, dopo l'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno ridistribuire nel 1997 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingentale 1996 a concorrenza degli importi indicati nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che questo metodo sembra il più adatto a garantire la continuità delle transazioni commerciali per gli operatori comunitari interessati e a evitare perturbazioni negli scambi;

considerando che è opportuno dividere i quantitativi ridistribuiti in base al presente regolamento applicando gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 1997;

considerando che occorre mantenere, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori tradizionali, il periodo di riferimento rappresentato dall'anno 1994 fissato per la ripartizione dei contingenti del 1997; che tale periodo continua ad essere rappresentativo di una normale evoluzione delle tradizionali correnti commerciali d'importazione dei prodotti di cui trattasi; che, quindi, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver effettuato importazioni di prodotti originari della Cina inseriti nei contingenti anzidetti nel corso del 1994;

considerando che è opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto della ripartizione dei contingenti comunitari per il 1997; che, di fatto le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per ciascuno degli importatori tradizionali, per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1994; che è pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente;

considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, è opportuno adottare le misure necessarie per garantire le migliori condizioni di assegnazione e un'utilizzazione ottimale dei contingenti; tenuto conto anche del fatto che l'analisi dei dati comunicati dalle autorità competenti degli Stati membri indica una utilizzazione meno ottimale dei contingenti da parte degli importatori non tradizionali; che a tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione di tali parti proporzionale ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame parallelo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate, poiché l'accesso a tale parte è riservata agli importatori che possono dimostrare di aver ottenuto e utilizzato a concorrenza di

[1] GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6.
[3] GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.
[4] GU n. L 250 del 2. 10. 1996, pag. 1.
[5] GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47.
[6] GU n. L 131 dell'1. 6. 1996, pag. 47.

almeno l'80 % una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingentale 1996 e agli importatori che non hanno ottenuto una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingentale 1996; che inoltre appare necessario limitare ad un quantitativo/valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere;

considerando che, ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenze d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori;

considerando che è opportuno prevedere, in vista dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, che le domande di licenza relative a importazioni di calzature specifichino, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più voci del codice NC, i quantitativi richiesti per ciascuna voce del codice NC;

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenze di importazioni ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94; che le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere ripartite per anno di riferimento ed espresse nell'unità del contingente interessato; che, quando il contingente è stabilito in ecu, il controvalore della valuta nella quale sono espresse le importazioni precedenti è calcolato in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 [2];

considerando che, viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi ai prodotti contingentali e, in particolare, i tempi di trasporto delle merci, ma anche la necessità di evitare ogni rischio di cumulo eccessivo d'importazioni, appare opportuno prevedere che la validità della licenza d'importazione scada il 30 novembre 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla ridistribuzione per il 1997 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 1996 dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio.

I quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 1996 sono ridistribuiti a concorrenza degli importi o dei valori indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 738/94, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94, è applicabile fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 devono essere assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 520/94.

2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è specificata nell'allegato II del presente regolamento.

3. La parte riservata agli altri importatori deve essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionalmente ai quantitativi richiesti; il quantitativo/valore che può essere richiesto da ciascun importatore non può superare il quantitativo/valore indicato nell'allegato III del presente regolamento. Sono autorizzati a presentare una domanda di licenza d'importazione per un prodotto determinato solo gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % della quantità/valore per la quale è stata loro accordata una licenza d'importazione per lo stesso prodotto in base ai regolamenti (CE) n. 2319/95 [3] e/o (CE) n. 899/96 [4] della Commissione e gli importatori che dichiarano di non aver ottenuto una licenza d'importazione in base ai regolamenti (CE) n. 2319/95 e/o (CE) n. 899/96.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* fino al 24 maggio 1997, alle ore 15, ora di Bruxelles, alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 738/94.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di ciascun contingente ad essi riservato, coloro i quali possano comprovare di avere effettuato importazioni nell'anno civile 1994.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza nel corso dell'anno civile 1994.

[1] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.
[3] GU n. L 234 del 3. 10. 1995, pag. 16.
[4] GU n. L 121 del 21. 5. 1996, pag. 8.

3. Invece dei giustificativi cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94:

— il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1994 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività;

— il richiedente già titolare di una licenza d'importazione rilasciata per il 1997 ai sensi del regolamento (CE) n. 1657/96 della Commissione [1], e relativa ai prodotti oggetto dei contingenti, può allegare alla domanda di licenza una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il valore globale delle importazioni effettuate per il prodotto in causa nell'anno del periodo di riferimento.

4. L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 è applicabile, all'occorrenza, ai giustificativi, espressi in moneta nazionale.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti effettuate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, entro e non oltre il 7 giugno 1997, alle ore 10, ora di Bruxelles.

Articolo 6

Entro e non oltre il 12 giugno 1997, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

Le licenze d'importazione sono valide fino al 30 novembre 1997. La loro validità non può essere prorogata.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1997.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente

[1] GU n. L 210 del 20. 8. 1996, pag. 12.

ALLEGATO I

Quantitativi/valori delle quote da ridistribuire

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativi ridistribuiti
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 (1)	9 242 791 paia
	6403 51 6403 59	1 337 516 paia
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	2 928 143 paia
	ex 6404 11 (2)	6 804 272 paia
	6404 19 10	16 239 641 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	10 756,07 tonnellate
Vasellame da tavola o da cucina di ceramica, esclusa la porcellana del codice SA/NC	6912 00	7 823,54 tonnellate
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc. del codice SA/NC	7013 (3)	5 863,69 tonnellate
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41 9503 49 9503 90	319 850 908 ECU

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(3) Esclusi i quadri a giorno composti di una lastra di vetro lavorata meccanicamente, ad angoli molati, smussati, di un foglio di carta stampata e di un pannello di fibre come supporto dell'immagine, tenuti insieme da graffe di metallo comune.

ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Parte riservata agli importatori tradizionali	Parte riservata agli altri importatori
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 (1)	7 856 372 paia (85 %)	1 386 419 paia (15 %)
	6403 51 6403 59	1 136 889 paia (85 %)	200 627 paia (15 %)
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	2 488 922 paia (85 %)	439 221 paia (15 %)
	ex 6404 11 (2)	5 783 631 paia (85 %)	1 020 641 paia (15 %)
	6404 19 10	13 803 695 paia (85 %)	2 435 946 paia (15 %)
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	9 142,66 tonnellate (85 %)	1 613,41 tonnellate (15 %)
Vasellame da tavola o da cucina di ceramica, esclusa la porcellana del codice SA/NC	6912 00	6 650,01 tonnellate (85 %)	1 173,53 tonnellate (15 %)
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc. del codice SA/NC	7013 (3)	4 984,14 tonnellate (85 %)	879,55 tonnellate (15 %)
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41 9503 49 9503 90	255 880 727 ECU (80 %)	63 970 182 ECU (20 %)

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(3) Esclusi i quadri a giorno composti di una lastra di vetro lavorata meccanicamente, ad angoli molati, smussati, di un foglio di carta stampata e di un pannello di fibre come supporto dell'immagine, tenuti insieme da graffe di metallo comune.

ALLEGATO III

Quantitativo massimo che può essere richiesto da un importatore non tradizionale

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo prestabilito
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 (1)	4 000 paia
	6403 51 6403 59	4 000 paia
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	4 000 paia
	ex 6404 11 (2)	4 000 paia
	6404 19 10	4 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	4 tonnellate
Vasellame da tavola o da cucina di ceramica, esclusa la porcellana del codice SA/NC	6912 00	4 tonnellate
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc. del codice SA/NC	7013 (3)	3 tonnellate
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41 9503 49 9503 90	90 000 ECU

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(3) Esclusi i quadri a giorno composti di una lastra di vetro lavorata meccanicamente, ad angoli molati, smussati, di un foglio di carta stampata e di un pannello di fibre come supporto dell'immagine, tenuti insieme da graffe di metallo comune.